

**CIRCOLARE N. 11**

*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO II

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

LORO SEDI

Agli Uffici Centrali del Bilancio

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

**OGGETTO:** Aggiornamento delle modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

***Premessa***

La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato un aggiornamento in merito alle modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 settembre 2014 recante: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Il citato DPCM provvede a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, con la presente circolare si forniscono aggiornamenti limitatamente agli adempimenti connessi alle modalità comuni per la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei dati sui bilanci preventivi e consuntivi; restano invariate le altre indicazioni fornite con la circolare RGS n. 3 del 14 gennaio 2015

(“Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”).

***Schemi e modalità da adottare per la pubblicazione sui siti internet dei dati sulle entrate e sulla spesa, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato***

L’articolo 3 del DPCM disciplina le modalità di pubblicazione dei dati sulle entrate e sulla spesa, di cassa e di competenza, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Lo schema delle informazioni di bilancio da pubblicare ha come unità di riferimento il capitolo per le spese e l’articolo per le voci di entrata.

Ai fini degli adempimenti di cui al DPCM, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e del Rendiconto nella sezione “open” della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, di seguito “portale OpenBDAP” (all’indirizzo: <https://openbdap.mef.gov.it>), secondo gli schemi indicati nell’allegato 1 del DPCM, accompagnati da metadati, in un formato aperto, che consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo dei dati.

In particolare è fatto obbligo a ciascun Ministero di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” di cui all’allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi al proprio stato di previsione, tramite un collegamento al portale OpenBDAP del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, precisamente, alla sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 3 del DPCM sopra citato:

<https://openbdap.mef.gov.it/it/Home/AdempimentiDecreto>.

Si fa presente che rispetto alle indicazioni fornite in passato con la già citata circolare RGS n. 3 del 2015, di fatto l’adempimento è rimasto invariato essendo mutato esclusivamente il link del portale OpenBDAP a cui rinviare dal proprio sito istituzionale.

L’adempimento previsto dalla normativa in questione si considera assolto da parte di ciascun Ministero inserendo nel proprio sito istituzionale il collegamento al portale OpenBDAP come sopra specificato.

Dai siti istituzionali dei Ministeri, cliccando sul link deputato, si raggiungerà direttamente la pagina del portale OpenBDAP che contiene i dati oggetto di pubblicazione, la quale sarà così

composta<sup>1</sup>:

1. in alto, una sezione che contiene il titolo, la norma e un suo breve abstract;
2. al centro, attraverso una specifica funzionalità è possibile selezionare e, quindi, filtrare l'esercizio finanziario e il tipo di documento: Legge di Bilancio o Rendiconto generale dello Stato;
3. in basso, a fronte delle selezioni effettuate nella sezione di cui al punto 2, sono disponibili, all'interno di pacchetti “.zip”, i file in formato “.csv” che contengono i dati di entrata e di spesa. Viene pubblicato un unico file per l'entrata; un file per ogni Ministero e uno per lo Stato nel suo complesso per la spesa; due file di metadati per le entrate e per le spese.

La pubblicazione relativa alle entrate rimane di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I dati relativi alla Legge di bilancio dovranno essere pubblicati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato (disegno di legge) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Eventuali modifiche apportate nel corso della discussione parlamentare saranno tempestivamente pubblicate in forma di aggiornamento successivamente all'approvazione del Rendiconto.

Il Ragioniere Generale dello Stato

---

<sup>1</sup>Anche accedendo all'area tematica del portale OpenBDAP dedicata al Bilancio dello Stato (<https://openbdap.mef.gov.it/BdS>) è possibile scoprire, esplorare e analizzare, grazie a specifiche infografiche, i dati di previsione e del Rendiconto.